



CITTÀ DI BIELLA

PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DIVISIONE TECNICA
URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. A1/158 del 7 luglio 2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE VENDITA AUTORIMESSA AI SIGG.I MELLO RELLA ALBERTO, MELLO RELLA ENRICA, MELLO RELLA GIANMARIA E MELLO RELLA PAOLO.

- Premesso:
- Che con atto rogito notaio Suster in data 17-07-1984 n. 17354/5045, registrato a Biella il 24-08-1984 al n. 4743, e successivamente integrato in data 11-11-1986 con altro rogito Silvio Suster n. 20760/5971, registrato a Biella il 27-11-1986 al n. 6187, è stata stipulata la convenzione fra il Comune di Biella e la Soc. EDIL 2000 S.p.a., relativa alla concessione in diritto di superficie di un'area P.E.E.P compresa nel P.d.Z. Villaggio Lamarmora, per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica in autofinanziamento (Lotti nn. 3 e 6 e residua parte lotti nn. 2 e 7);
- Che in data 20-12-1986 con atto rogito notaio Suster rep. 21000/6053, il sig. Mello Rella Emilio ebbe ad acquistare dalla Società EDIL 2000 S.p.a. la proprietà superficaria di un alloggio e di una autorimessa entrostante all'area concessa in diritto di superficie con l'atto sopraccitato;
- Che il sig. Mello Rella Emilio ebbe a decedere in data 9 gennaio 1995 lasciando a succedergli in forza di legge il coniuge Cravello Franca ed i figli Mello Rella Paolo, Mello Rella Mariacristina, Mello Rella Alberto, Mello Rella Gianmaria, Mello Rella Enrica;
- Che in data 2 maggio 2002 ebbe a decedere la signora Cravello Franca, lasciando a succederle in forza di legge i figli Mello Rella Paolo, Mello Rella Mariacristina, Mello Rella Alberto, Mello Rella Gianmaria, Mello Rella Enrica;
- Che in data 21 dicembre 2002 con atto rogito notaio Sola rep. 67042/21950, trascritto a Biella il 17 gennaio 2003 al n. 531/380 la signora Mello Rella Mariacristina ebbe ad acquistare la quota di 4/5 dell'alloggio e dell'autorimessa dai fratelli Mello Rella Paolo, Mello Rella Alberto, Mello Rella Gianmaria e Mello Rella Enrica;
- Che in data 31 maggio 2011 ebbe a decedere la signora Mello Rella Mariacristina, lasciando a succederle in forza di legge i fratelli Mello Rella Alberto, Mello Rella Enrica, Mello Rella Gianmaria e Mello Rella Paolo

- Considerato che con l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'art.13 della convenzione suddetta, è ammessa la cessione degli alloggi e delle autorimesse successive alla prima;
- Dato atto che in data 4 luglio 2016 i sigg.i **MELLO RELLA ALBERTO**, n. omissis, residente a omissis, rappresentato dal fratello Mello Rella Paolo giusta procura speciale redatta presso il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme in data 4 ottobre 2011 n. 16/2011; **MELLO RELLA ENRICA**, n. omissis, residente in omissis; **MELLO RELLA GIANMARIA**, n. a omissis, residente a omissis e **MELLO RELLA PAOLO**, n. a omissis, residente in omissis, hanno inoltrato al Comune istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla cessione dell'autorimessa, entrostante all'area concessa in diritto di superficie con l'atto sopraccitato, a loro pervenuto come sopra specificato;
- Visto il conteggio dimostrativo del prezzo di vendita massimo ammissibile ottenuto applicando i criteri fissati in convenzione;
- Nulla avendo pertanto da eccepire;
- Visto l'art. 107 D.lgs.18-08-2000 n.267;

D E T E R M I N A

- 1) Di concedere ai sigg.i **MELLO RELLA ALBERTO**, n. a omissis, residente a omissis, rappresentato dal fratello Mello Rella Paolo giusta procura speciale redatta presso il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme in data 4 ottobre 2011 n. 16/2011; **MELLO RELLA ENRICA**, n. omissis, residente in omissis; **MELLO RELLA GIANMARIA**, n. a omissis, residente a omissis e **MELLO RELLA PAOLO**, n. a omissis, residente in omissis, il benessere alla cessione dell'autorimessa, specificatamente individuata in capo ai predetti signori in forza delle successioni in premessa citate;
La vendita deve essere fatta unicamente alle condizioni tutte contenute nell'atto di concessione del diritto di superficie dell'area sulla quale insiste il fabbricato, di cui al rogito notaio Suster in data 17-07-1984 n. 17354/5045, registrato a Biella il 24-08-1984 al n. 4743, e successivamente integrato in data 11-11- 1986 con altro rogito Silvio Suster n. 20760/5971, registrato a Biella il 27-11-1986 al n. 6187, nonchè in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2) Di stabilire che il prezzo di vendita determinato con l'applicazione dei criteri fissati dall'art. 13 dell'atto di concessione del diritto di superficie non deve superare la somma di €. **8.300,00 (ottomilatrecento/00).**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
f.to Arch. Alberto Cecca